

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 28 **del mese di** giugno
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Venturi Sergio

Oggetto: DEFINIZIONE DEL MODELLO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETÀ
AFFIDATARIE IN HOUSE

Cod.documento GPG/2015/1773

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1773

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 1107 del 14 luglio 2014, recante "Sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale", sono state date indicazioni per l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione sul sistema delle partecipate, allo scopo di verificare se, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali, le relative gestioni perseguano principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, legalità e rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che la sopra citata deliberazione n. 1107/2014, ed in particolare l'art. 4 allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, stabilisce che l'esercizio delle attività amministrative, connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza, è di competenza, per le rispettive materie:

- delle Direzioni Generali di riferimento,
- del Dirigente Responsabile della Trasparenza,
- del Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione,

i quali operano in stretto raccordo con un'apposita struttura organizzativa interna a livello di "Servizio", attenendosi ai modelli di controllo definiti da quest'ultima struttura;

Dato atto altresì che l'art. 5 del suddetto Allegato A prevede l'istituzione di una apposita struttura organizzativa interna a livello di "Servizio" con il compito di:

- assistere gli organi politici della Regione nella elaborazione degli indirizzi strategici rivolti agli enti pubblici o di diritto privato regionali;
- definire e aggiornare il modello di controllo sul sistema delle partecipazioni regionali in raccordo con le strutture centrali competenti;
- assicurare il rispetto nell'applicazione del modello di controllo;

Rilevato, infine, che l'art. 6 del richiamato Allegato A prevede la costituzione, a supporto delle Direzioni Generali e dei dirigenti di cui all'art. 4, nonché struttura di cui all'art. 5, di un "Comitato guida Interdirezionale", formato da dirigenti e funzionari regionali esperti, in particolare, in materia finanziaria, contabile, societaria, istituzionale, organizzativa e di gestione del personale;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 23 luglio 2014, avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio e modifiche ad alcune strutture della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica", si è proceduto ad istituire la struttura organizzativa prevista all'art. 5, allegato A della richiamata deliberazione n. 1107 del 2014, denominata "Servizio Pianificazione finanziaria e controlli";

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione n. 1353 del 2014, con specifico riferimento ai controlli sul sistema delle partecipate regionali ed in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 1107/2014, assegna alla suddetta struttura il compito di definire e aggiornare il modello di controllo dell'Ente sul sistema delle partecipazioni regionali, in raccordo con le Direzioni centrali e di supportare le Direzioni settoriali nell'applicazione di tale modello, con riferimento alle partecipazioni di competenza, verificandone il rispetto;

Considerato che con determinazione n. 2722 del 10 marzo 2015 è istituito il precitato "Comitato Guida Interdirezionale" a supporto del sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, al quale è stato assegnato il compito, fra gli altri, di censire e descrivere le attività di vigilanza e

monitoraggio che costituiscono il "controllo analogo" che la Regione deve esercitare con riferimento alle società *in house*, supportando il Responsabile del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli nell'attività di definizione del modello di controllo analogo;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 924 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali" ed in particolare gli allegati B "Principi e procedure per il riordino delle società *in house*" e l'allegato C "Monitoraggio e vigilanza sulle società affidatarie *in house*";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 514 dell'11 aprile 2016 avente ad oggetto "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 6 agosto 2015, avente ad oggetto "Atto di indirizzo alle società affidatarie *in house* per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale";

Richiamate:

- la Delibera n. 2189 del 21 dicembre 2015, che ha ridefinito l'assetto delle Direzioni generali, disegnandone i principali nessi di responsabilità;
- la Delibera n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", che definisce, nel nuovo assetto, le Direzioni generali di settore competenti ai fini del controllo analogo sulle società *in house*;
- la Delibera n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Ritenuto di procedere alla definizione del modello amministrativo di controllo analogo, da applicarsi sul sistema delle società *in house*, attraverso sia la definizione del processo di controllo, stabilendo l'articolazione delle responsabilità e dei ruoli dirigenziali, sia mediante

l'organizzazione dei contenuti del controllo, nel rispetto della legislazione vigente;

Dato atto che il suddetto Comitato guida ha svolto i compiti assegnati in materia di controllo analogo entro il termine del 15 maggio 2015, così come definito con la determinazione n. 2722/2015, in relazione ai seguenti oggetti di monitoraggio, già peraltro specificatamente richiamati dall'art. 8, allegato A, della deliberazione della Giunta 1107/2014:

- obblighi in materia di prevenzione della corruzione;
- trasparenza e pubblicità;
- vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
- affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;

Visti, per quanto riguarda gli obblighi inerenti le materie sopra elencate:

- l'art. 12 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
- l'art. 35 comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in materia di reclutamento del personale;
- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

- l'art. 13 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 per le società strumentali;
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in particolare l'art. 1 commi da 725 a 735;
- la Legge Regionale n. 21 dicembre 2007, n. 26 "Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007, testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 18 luglio 2014 n. 15);
- l'art. 18 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche;
- l'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 14 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013" Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 26 luglio 2011, n. 10, in particolare l'art. 48 recante

disposizioni di attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010;

- l'art. 3-bis comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120 "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il DPR 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'art. 4 commi 4 e 5 come modificati dall'art. 16 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità' e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
- la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", adottata il 17 giugno 2015 n. 8;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Dato atto altresì che i contenuti dell'attività tecnico istruttoria del Comitato sono riportati nell'allegato B) del presente provvedimento;

Considerato inoltre che l'art. 9 della richiamata delibera di Giunta n. 1107/2014 dispone lo sviluppo di un idoneo sistema informativo-informatico specificandone le finalità, anche con riferimento all'esercizio del controllo *in house* e che in relazione a tale previsione:

- dal mese di febbraio 2015, è operativo un gruppo di lavoro tecnico per la progettazione e lo sviluppo del sistema informativo per la raccolta, la validazione e la classificazione dei dati inerenti il complesso delle partecipate regionali;
- nel mese di ottobre 2015 è stato implementato un primo modulo, attualmente in fase di controllo e sperimentazione, per gli adempimenti informativi e di comunicazione, pubblicità, rendicontazione che sussistono nei confronti di Istituzioni e Organismi di controllo, (Corte dei Conti, Ministero dell'economia e delle finanze, ecc.) o in adempimento di specifiche disposizioni normative, in particolare degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Dato atto che sulle società affidatarie *in house* l'amministrazione partecipante esercita, singolarmente o congiuntamente con le altre amministrazioni partecipanti, un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative interne (uffici, servizi, ecc.) sia con riferimento al conseguimento degli obiettivi strategici assegnati e alla qualità del servizio erogato, e sia con riferimento al rispetto dei vincoli normativi nell'esercizio dell'attività amministrativa;

Dato atto che con il presente provvedimento, per quanto sopra espresso e in conformità con le precedenti deliberazioni richiamate, si intende disciplinare compiutamente l'esercizio del controllo analogo nella sola componente amministrativa, in particolare definire il processo - Allegato A - e il contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza - Allegato B;

Valutato quindi di prendere in esame il solo profilo amministrativo del controllo analogo, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione dei servizi alle norme dettate dall'ordinamento nazionale e comunitario;

Ritenuto di rinviare a determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli l'adeguamento del contenuto del modello di controllo analogo, di cui all'allegato B, qualora ciò si dovesse rendere necessario a seguito di aggiornamenti e/o modifiche normative e a seguito di specifico parere del Comitato Guida;

Dato atto che i Responsabili dell'Area di coordinamento centrale Risorse Finanziarie e dell'Area di coordinamento centrale Organizzazione hanno richiesto, con note del 10 marzo 2016 PG 2016/171771 e PG 2016/171994, osservazioni sulla proposta della presente deliberazione alle Direzioni Generali competenti, e alle stesse società interessate;

Dato atto che il Comitato Guida ha supportato il Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli nella valutazione delle osservazioni pervenute, conservate agli atti del procedimento presso gli uffici del servizio medesimo;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato di Direzione in data 18 aprile 2016 e 20 giugno 2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare il modello amministrativo di controllo analogo che la Regione applica con riferimento alle società affidatarie *in house*, che si articola:

- nella definizione del processo di controllo e delle relative responsabilità dirigenziali, così come definito nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- nella definizione dei contenuti oggetto di controllo, così come delineati nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di assegnare alla competenza del Responsabile del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli l'aggiornamento di quanto previsto nell'Allegato B) qualora ciò si dovesse rendere necessario a seguito di modifiche normative e sulla base di specifico parere del Comitato Guida Interdirezionale, di cui all'articolo 6 dell'allegato A, della propria precedente deliberazione n. 1107 del 14 luglio 2014;
- 3) di stabilire che, entro il mese di giugno di ciascun esercizio finanziario, venga trasmesso al Presidente della Regione Emilia-Romagna e all'Assessore competente in materia di controllo sulle società partecipate un report attestante i risultati derivanti dall'esercizio della funzione di vigilanza in ordine all'applicazione del modello amministrativo di controllo analogo, con riferimento all'esercizio precedente, predisposto sulla base delle informazioni e delle verifiche effettuate dal Servizio Pianificazione finanziaria e controlli;
- 4) di stabilire che entro il mese di novembre venga trasmesso al Presidente della Regione Emilia-Romagna e all'Assessore competente in materia di controllo sulle società partecipate una relazione sul sistema delle società *in house*;
- 5) di prevedere che nel primo anno di applicazione il report di cui al precedente punto 3), riferito all'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione di cui al precedente punto 4), vengano prodotti entro il 31/12/2016;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 1 - Società in house della Regione Emilia-Romagna

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna come individuate nell'allegato A della propria delibera n. 924 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali", tenuto conto del "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna" di cui alla propria delibera n. 514 dell'11 aprile 2016.

La società "FBM -Finanziaria Bologna Metropolitana" S.p.a., che è società *in house* della Regione Emilia-Romagna ma di cui quest'ultima detiene solo una minima percentuale del capitale sociale, è tenuta ad osservare gli indirizzi formulati in materia dai soci che congiuntamente ne detengono il controllo.

Art. 2 - Definizione e aggiornamento del modello amministrativo di controllo

Alla struttura dedicata alla vigilanza, di cui all'art. 5, allegato A, della deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2014, attualmente denominata Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli (PFEC) compete, nelle materie di cui all'art. 1 dell'Allegato B) della presente delibera, la definizione e l'aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo sul sistema delle società affidatarie *in house*, in raccordo con le strutture competenti.

A tal fine, la struttura di vigilanza si avvale degli approfondimenti e dell'istruttoria sviluppata dal Comitato Guida Interdirezionale (Comitato), di cui all'art. 6 della deliberazione 1107/2014, che ha il compito di censire ed esaminare la normativa rilevante ai fini dei controlli e degli adempimenti in materia di partecipate evidenziandone ambiti, soggetti di riferimento, modalità di applicazione.

Il Comitato viene riunito su iniziativa del Coordinatore, con cadenza semestrale, salvo la necessità di procedere con urgenza ad apportare aggiornamenti al modello amministrativo di controllo, discendenti da modifiche del quadro normativo di riferimento. I verbali attestanti gli esiti dell'attività

istruttoria del Comitato sono conservati presso il Servizio PFeC.

L'aggiornamento dei contenuti del modello amministrativo di controllo analogo, di cui all'allegato B del presente provvedimento, sulle società affidatarie *in house* è disposto con determinazione del Responsabile di Servizio PFeC; variazioni inerenti il processo o che attengono all'articolazione della responsabilità, declinate nel presente allegato A sono disposte con provvedimento di Giunta.

Art. 3 - Raccolta e validazione dei dati

Sulla base di quanto disciplinato dal modello amministrativo di controllo, il Servizio PFeC definisce le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a verificare che i vincoli normativi delle materie di cui all'articolo 1 dell'Allegato B) della presente delibera siano rispettati.

A tal fine fornisce le specifiche di processo per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali che diviene, anche per ragioni di semplificazione dell'azione dell'Amministrazione, lo strumento impiegato in via prioritaria per la raccolta dei dati inerenti le società *in house*.

Il Responsabile del Servizio PFeC individua per ogni singolo adempimento le modalità di raccolta e di validazione dei dati indicando i termini entro i quali tali attività devono essere concluse.

I dati e le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sono forniti, a seconda della loro natura, dalla Struttura competente della Direzione di settore o dal legale rappresentante della società *in house*.

Di norma sono prodotti dai legali rappresentanti delle società *in house* i dati e i documenti di bilancio e tutte le altre informazioni generate da processi e attività interni alla società, la cui acquisizione è necessaria per corrispondere alle richieste delle Istituzioni di controllo o per l'esercizio dell'attività di vigilanza sugli aspetti amministrativi del controllo analogo.

I dati sono trasmessi alla struttura di vigilanza; se forniti tramite il sistema informativo-informatico, sono validati tramite apposite procedure di certificazione.

Art. 4 - Verifica dei dati e delle informazioni.

La struttura preposta alla vigilanza verifica la completezza delle informazioni raccolte rispetto agli obblighi informativi che sussistono sulle società *in house* e la corrispondenza delle stesse rispetto al complesso dei vincoli, limiti, condizioni definiti dall'ordinamento giuridico vigente, nonché rispetto agli eventuali ulteriori profili derivanti dall'evoluzione della legislazione o a seguito dell'introduzione di ulteriori vincoli di finanza pubblica e di indirizzi strategici formulati dagli organi politici regionali.

A tal fine si avvale anche dei risultati generati dall'attività di controllo espletata, per gli aspetti di competenza, dal dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta, dal Responsabile della trasparenza e dell'accesso civico della Giunta e dai dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni competenti nelle materie di personale e conferimento degli incarichi, di patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 1 dell'Allegato B) della presente delibera.

Art. 5 - Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

I controlli successivi di regolarità amministrativa sono esercitati dal Responsabile del Servizio PFeC con il supporto, a seconda dell'ambito di riferimento, del dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta, del Responsabile della trasparenza e dell'accesso civico della Giunta e dei dirigenti della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni competenti nelle materie di personale e conferimento degli incarichi, di patrimonio, bilancio, contabilità e finanze, contrattualistica per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 1 dell'Allegato B) della presente delibera.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, che avviene a campione, il Responsabile del Servizio PFeC approva annualmente, entro il mese di gennaio, un apposito piano individuando le tipologie di atti sottoposti a controllo in corso d'anno e la modalità di selezione degli stessi.

Art. 6 - Espletamento degli obblighi informativi e di pubblicità

Il Servizio PFeC assicura l'espletamento degli adempimenti informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo (Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Collegio dei revisori dei Conti, ecc.) aventi a contenuto profili amministrativi e di bilancio delle società affidatarie *in house*, nonché la raccolta dei dati e della documentazione ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Art. 7 - Segnalazione anomalie

In relazione agli esiti dei controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il Responsabile del Servizio PFeC segnala al Direttore generale competente, anche attraverso appositi cruscotti di monitoraggio a tal fine sviluppati nell'ambito del sistema informativo-informatico, eventuali anomalie, ritardi o carenze nella trasmissione dei dati o scostamenti registrati rispetto a standard fissati dalla normativa vigente, fissando un termine congruo, anche in funzione delle scadenze previste per gli adempimenti informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo, per avviare le azioni necessarie a superare le anomalie e le imprecisioni riscontrate.

Il Direttore generale competente attiva ogni strumento per avviare, anche tramite l'Organismo di controllo analogo, azioni correttive rispetto alle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui le azioni correttive avviate non consentano l'adeguamento degli elementi segnalati alle prescrizioni normative vigenti, il Servizio PFeC informa l'Assessore, il Direttore Generale competente e il Direttore Generale in materia di organizzazione e personale affinché gli stessi valutino se sussistono i presupposti per l'attivazione delle

procedure, anche di tipo sanzionatorio, previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8 - Informazione agli organi politici degli esiti dell'attività di vigilanza

Entro il mese di giugno di ciascun anno il report, elaborato dal Servizio PFeC, attestante i risultati derivati dall'attività di vigilanza in ordine all'applicazione del modello amministrativo di controllo analogo con riferimento all'esercizio finanziario precedente, viene trasmesso al Presidente della Regione Emilia-Romagna e all'Assessore competente in materia di controllo sulle società partecipate.

Il report è predisposto sulla base delle informazioni e delle verifiche effettuate, e riporta gli esiti dei controlli esercitati dai dirigenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Allegato nonché le procedure avviate di cui all'art. 7, evidenziando i risultati conseguiti.

Art. 9 - Supporto informativo agli organi politici nell'elaborazione degli indirizzi strategici

Annualmente, entro il mese di novembre, la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni trasmette al Presidente della Regione Emilia-Romagna e all'Assessore competente in materia di controllo sulle società partecipate una relazione elaborata dal Servizio PFeC, relativamente al sistema delle società *in house* con la quale vengono evidenziati, in particolare, gli obiettivi strategici e i compiti ad esse assegnati dalla Regione, anche tenendo conto dei contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR, i rapporti di partecipazione con l'Ente, il quadro della composizione societaria, i principali indicatori di bilancio e il risultato economico, gli oneri finanziari a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione nonché ogni altro ulteriore elemento informativo richiesto dagli organi politici per l'esercizio dell'attività di assistenza e supporto indicata nell'art. 5, Allegato A, della Delibera di Giunta 1107/2014.

A tal fine, la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni acquisisce per ogni società *in house* le relazioni dei Direttori Generali competenti, anche

con riferimento al conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati e alla qualità del servizio erogato.

Allegato B

Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house*. Contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza.

Art. 1 - Mappatura degli ambiti di controllo	20
Art. 2 - Principi generali per l'esercizio del controllo analogo	20
Art. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità	23
Art. 4 - Vincoli in materia di reclutamento del personale conferimento di incarichi	28
4.1) reclutamento del personale	28
4.2) conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo	29
Art. 5 - Indirizzi sul conferimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica	30
Art. 6 - Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori	31
Art. 7 - Obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi	32
7.1) nomine	32
7.2) compensi	33
Art. 8 - Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari	34
Art. 9 - Controlli sulle società controllate da società <i>in house</i>	35
Art. 10 - Controlli successivi di regolarità	36
Art. 11 - Disposizione di chiusura.....	36

Art. 1 - Mappatura degli ambiti del controllo

Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house* i seguenti profili, così come individuati nell'art. 8 dell'Allegato A) alla DGR 1107/2014 ed integrati nell'art. 4 dell'Allegato C) alla DGR 924/2015:

- 1) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
- 2) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- 3) indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- 4) affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi per l'affidamento di lavori;
- 5) obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
- 6) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

L'esercizio del monitoraggio e vigilanza inerente i profili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei contratti pubblici nonché in materia di personale è sviluppato in coerenza con i contenuti delle linee guida adottate con "Atto di indirizzo alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1175 del 6 agosto 2015.

Art. 2 - Principi generali per l'esercizio del controllo analogo

Una società controllata dall'ente/i pubblico/i presenta le caratteristiche di organismo "*in house*" quando, oltre a realizzare la parte più importante della propria attività con

l'ente/i pubblico/i socio/i per almeno l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente/ti socio/i, è soggetta al cosiddetto "controllo analogo".

Si è in presenza del controllo analogo quando l'ente pubblico socio è in grado di esercitare sulla società stessa un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri servizi o unità organizzative interne. La società rappresenta infatti uno degli strumenti utilizzati dall'ente per il perseguimento delle finalità pubbliche ed è equiparata ad una propria articolazione organizzativa.

Per consentire l'esercizio di un forte potere di controllo, lo statuto della società deve contenere l'obbligo di partecipazione totalitaria pubblica, salvo quanto previsto nell'art. 5 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per l'esercizio concreto del controllo analogo è necessario che lo statuto della società consenta una influenza effettiva e determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

A tal fine occorre che il socio/i, con previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società, delinea con precisione i poteri degli amministratori, in particolare deve essere previsto l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali ai diversi fruitori. Oltre alla preventiva approvazione dei documenti soprarichiamati, l'effettivo esercizio del controllo analogo non può prescindere dal monitoraggio periodico - controllo contestuale - dell'andamento della gestione in relazione alle attese di risultato, che prelude alla verifica successiva - controllo ex post - sui risultati raggiunti.

Devono perciò essere previste le modalità di trasmissione delle informazioni sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché le modalità attraverso le quali potranno essere impartite eventuali direttive e richieste azioni correttive da parte del socio/i.

Si ritiene pertanto che lo statuto debba almeno contenere i seguenti elementi:

- esplicito riferimento agli strumenti che rendano concretamente possibile l'esercizio del controllo analogo;
- previsione della possibilità di nomina e di revoca di un rappresentante dell'ente Regione in tutti gli organi direttivi;
- sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani e programmi operativi di attività, politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, budget economico e bilancio di esercizio;
- sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

Qualora la società *in house* ricada nel novero delle cosiddette "strumentali", lo statuto, ai sensi dell'art. 13 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, deve altresì contenere la previsione che la società:

- operi con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- non partecipi ad altre società aventi sede nel territorio nazionale;
- presenti oggetto sociale esclusivo.

Infine, in caso *in house* pluripartecipata, devono inoltre essere previsti adeguati meccanismi di tutela, quali la

stipula di apposite convenzioni/patti parasociali, diretti a garantire l'esercizio di controllo da parte di tutti i soci pubblici, specie delle amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza. In particolare, deve essere garantito che:

- gli organi decisionali della società *in house* siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;
- i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;
- la società *in house* non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti;
- anche il socio di minoranza possa esercitare, nei confronti della società, un'influenza determinante con riferimento a specifiche procedure di affidamento attivate su richiesta del socio stesso.

Art. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità -

Nel rispetto di quanto stabilito con:

- legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8;
- decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in GU n.132 del 8-6-2016;

nonché dalla propria deliberazione n. 1175/2015 (Atto di indirizzo), cui si rimanda per la puntuale applicazione, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della presente deliberazione viene assicurata la vigilanza, in ordine al rispetto dei seguenti punti:

a) nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" (di seguito per brevità RPC) e del "Responsabile della Trasparenza" (di seguito per brevità RT):

- rispetto dei criteri di nomina;
- competenza dell'organo societario che ha provveduto alle nomine;
- precisazione nell'atto di nomina degli obblighi e delle responsabilità del RPC e del RT;

- che non siano previsti compensi per lo svolgimento della funzione;
- trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di revoca del RPC;
- adeguamento dello Statuto societario con la previsione della nomina obbligatoria del RPC;
- integrazione tra RPC e RT con l'Organismo di Vigilanza della società per le attività di prevenzione della corruzione;
- organizzazione e risorse a supporto dell'attività del RPC e RT;
- forme di vigilanza del Consiglio di Amministrazione sull'attività del RPC (solo se quest'ultimo non ha un ruolo dirigenziale);

b) adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;

c) adozione e aggiornamento annuale del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la Trasparenza e l'integrità":

- rispetto del termine del 31 gennaio di ogni anno per l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- previsione delle misure, all'interno del Piano, di cui alle lettere da a) a n) dell'art. 4 dell'Atto regionale di indirizzo;
- predisposizione da parte del RPC, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una relazione recante i risultati sull'attività svolta;
- grado di integrazione tra il MOG ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano;
- procedura di formazione e adozione del Piano;
- pubblicazione sul sito web della società del Piano e relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio, e

delle relazioni annuali del RPC entro il 15 dicembre, salvo diversa data stabilita da ANAC.

d) obblighi in materia di trasparenza:

- costruzione, sul proprio sito web, di una sezione denominata "Società trasparente", in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge;
- articolazione della sezione secondo le indicazioni ANAC;
- presenza degli indirizzi di posta elettronica per la presentazione di richieste di accesso civico;
- pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico;
- pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali di tutti i soggetti che ricoprono cariche di vertice (legge 441/82 art. 12 e art. 14 D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016);
- pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento, di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, delle seguenti informazioni:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - il curriculum vitae;
 - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura;

- adozione, sino all'anno 2016, ed aggiornamento annuale del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" nel rispetto dei seguenti punti:

- completezza dei contenuti, nel rispetto di legge;
- grado di integrazione con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione";
- individuazione dell'organo che deve attestare la regolare pubblicazione dei dati sul sito "Società trasparente";

e) *rispetto degli obblighi di comunicazione ai soci:*

- rispetto dell'obbligo in capo agli amministratori di comunicare alla Regione Emilia-Romagna il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento;
- rispetto dell'obbligo, in capo alle società, di comunicare annualmente al socio pubblico le informazioni di cui all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- rispetto dell'obbligo, in capo alle società, di comunicare annualmente al socio pubblico i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D. Lgs. 97/2016 (art. 22 comma 3 D.Lgs. 33/2013);
- rispetto di ulteriori obblighi di comunicazione ai soci previsti da disposizioni di legge, statale e regionale, o da atti di indirizzo regionali.

Gli adempimenti oggetto di controllo ai sensi del presente articolo potranno essere aggiornati con successiva determinazione del Responsabile di Servizio PFeC, predisposta con il supporto del Comitato Guida, tenendo conto degli indirizzi in materia di anticorruzione e trasparenza che saranno dettati da ANAC e dalla Giunta Regionale a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.

97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Art. 4 - Vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi

Nel rispetto di quanto stabilito con decreto legge 112/2008, decreto legge 138/2011, legge 147/2013, nonché dall'articolo 8 dell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015), cui si rimanda per la puntuale applicazione, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'art. 3 allegato A, della presente deliberazione viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

4.1) Reclutamento del personale

- adeguamento del regolamento in materia di personale, o atto equivalente, ai principi per il reclutamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D. Lgs 165/2001;

- programma triennale di reclutamento di personale, preventivamente approvato con determinazione del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, previo parere del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;

- pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, tra i quali la previsione di prove pratiche orali o scritte, sul sito web istituzionale della società e della Regione Emilia-Romagna;

- costituzione di commissioni per la selezione di personale;
- assunzione tramite avviamento dalle liste di collocamento per il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

4.2) Conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli incarichi professionali di lavoro autonomo, il controllo e la vigilanza esercitata con le modalità previste dall'art. 3 allegato A della presente deliberazione è rivolto a verificare il rispetto delle disposizioni declinate nell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015) art. 8.

Detto controllo è orientato a verificare se la società ha adeguato il proprio ordinamento giuridico interno agli indirizzi regionali recependo, con regolamento o atto generale equivalente, i seguenti criteri o presupposti per il ricorso ad incarichi professionali:

- a) possibilità di affidare incarichi professionali solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
- b) previsione di pubblicizzazione del fabbisogno;
- c) possibilità di evitare la pubblicizzazione del fabbisogno solo nei seguenti casi tassativi:
 1. incarichi per la difesa in giudizio;
 2. incarichi di prestazione d'opera intellettuale meramente occasionali (es.: interventi di formazione del personale) purché:
 - non superino il valore economico di 5.000 Euro lordi;
 - non siano affidati al medesimo soggetto più incarichi occasionali se questi, complessivamente considerati, nel corso

del medesimo anno solare, superano il valore lordo sopra indicato;

d) obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;

e) obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati e in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente;

f) obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;

g) divieto di rinnovo del medesimo incarico professionale e possibilità di proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

h) obbligo di predeterminare, in ogni contratto di lavoro autonomo, la relativa durata, il luogo, l'oggetto e il compenso.

Art. 5 - Indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica la società si attiene al rispetto dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'art. 7 dell'Atto di indirizzo (DGR 1175/2015) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2-bis del decreto-legge n. 112/2008.

In particolare, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A della presente deliberazione, viene assicurata la vigilanza in ordine a:

a) rispetto del rapporto tra costo di personale e valore della produzione, così come definito dalle specifiche fornite, in applicazione dell'atto di indirizzo, a ciascuna società *in house*;

- b) verifica che i trattamenti economici individuali siano riconosciuti nel rispetto dei criteri di erogazione previamente definiti da un regolamento interno (o atto generale equivalente) o dal contratto collettivo di lavoro;
- c) incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non superiori a quelli contrattati dalla regione per il proprio personale.

Art. 6 - Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori

Nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché dall'articolo 6 dell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015), cui si rimanda per la puntuale applicazione, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della presente deliberazione, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

- a) programma biennale di acquisizione di beni e servizi e programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali, preventivamente approvato con determinazione del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, previo parere del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;
- b) pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato dall'AVCP, struttura

proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);

- c) pubblicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo d
- d) ei dati di cui alla precedente lettera b) sotto forma di tabelle riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC.

Art. 7 - Obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1 commi da 725 a 735, dalla legge regionale 26/2007, dal decreto legislativo n. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012), dal Decreto Legge n. 78/2010 (convertito con Legge n. 122/2010), dalla legge regionale n. 14/2010, dalla Legge 120/2011, dal DPR 251/2012, dal D.Lgs 39/2013, dalla legge 147/2013, e fatte salve le disposizioni in corso di approvazione a seguito della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della presente deliberazione, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

7.1) nomine

- a) rispetto dei limiti alla durata in carica del presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione (attualmente fissati dall'art. 4, della LR 26/2007 in due mandati consecutivi);
- b) rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;

c) composizione dell'organismo di gestione costituito da un amministratore unico o massimo 3 componenti ad eccezione delle società aventi:

- un capitale superiore a due milioni di euro;
- una percentuale di fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni inferiore al 90% sul totale di fatturato da prestazione di servizi nell'anno 2011;

per le quali il numero di componenti può arrivare fino a cinque, tenendo conto della complessità e della rilevanza delle attività svolte, purché tale eccezione sia stabilita da specifiche leggi regionali;

d) previsione statutaria di modalità che consentano la presenza negli organi di amministrazione e di controllo delle società, a composizione collegiale, di entrambi i generi, almeno con rapporto 1:3, ed effettiva verifica del rispetto della composizione degli organi collegiali in base al genere;

e) a decorrere dall'esercizio 2015, previsione per giusta causa della revoca degli amministratori in presenza di un risultato negativo per due anni consecutivi, salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllate (co. 554, art. 1, L. 147/2013);

7.2) compensi

a) verifica del limite del compenso degli amministratori di società rapportato all'indennità di carica di un consigliere regionale (articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Regionale n. 26/2007);

b) verifica, a partire dal 2015, che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non

superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Il limite dell'80% si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e dell'eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati (articolo 4, commi 4 e 5 del Dl n. 95/2012 come modificati dall'art. 16 comma 1 del D.L. 90/2014);

c) a decorrere dall'esercizio 2015 verifica della riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti gli organi di amministrazione di società, in presenza di un risultato economico negativo nei precedenti tre anni salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllate (co. 554, art. 1, L. 147/2013);

d) obbligo di riversare i compensi all'Ente Regione qualora siano nominati amministratori della società dipendenti dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate. (art. 235 L. 208/2015 e art. 4 comma 4 D.L. 95/2012)

Art. 8 - Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari

Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 555, art. 1, L. 147/2013, a partire dal 2017 viene assicurata la vigilanza in ordine alla messa in liquidazione, entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio con risultato negativo, delle società che hanno conseguito perdite di esercizio per 4 anni su 5, con l'unica eccezione prevista, dalla normativa vigente, per le società che svolgono servizi pubblici locali.

In termini più generali, il controllo sui profili patrimoniali, economici, contabili è strumento necessario all'effettività dei controlli riprodotti negli articoli precedenti e, soprattutto, indispensabile al concreto esercizio del controllo analogo.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società

controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione; a tal fine lo statuto della società *in house* deve prevedere l'obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'ente/i socio/i pubblico/i, con l'indicazione del competente organo.

Le società partecipate sono tenute a trasmettere, nel rispetto dei tempi puntualmente stabiliti dal Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli", atti, bilanci e ogni altro documento ritenuto necessario per l'esercizio del controllo analogo. In particolare, è prevista l'introduzione di un sistema di reportistica trimestrale afferente i costi ed i ricavi raffrontati al budget approvato, che evidenzia gli scostamenti e fornisca le relative motivazioni.

Oltre alla ciclica trasmissione di documentazione connessa a scadenze periodiche predefinite (ad esempio il bilancio di esercizio), potrà essere richiesta anche la trasmissione di materiale relativo a specifici ambiti di attività societaria di interesse per il socio Regione, o a dati inerenti la gestione non necessariamente rinvenibili dai documenti di bilancio.

Nell'ottica di rendere massimamente efficiente ed efficace la propria azione amministrativa e di garantire trasparenza e corretta individuazione dei rispettivi livelli di responsabilità connaturati al processo di controllo, si stabilisce che le informazioni societarie saranno prioritariamente trasmesse attraverso il sistema informatico-informativo citato nell'art. 9 della DGR 1107/2014, attualmente in corso di sviluppo.

Art. 9 - Controlli sulle società controllate da società *in house*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, le società *in house* sono tenute ad adottare indirizzi e modalità di controllo per assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento da parte delle società loro direttamente controllate, e quindi indirettamente controllate dalla Regione.

Art. 10 - Controlli successivi di regolarità

Sui profili oggetto di controllo di cui al presente allegato (articoli da 3 a 8) sono previsti controlli successivi di regolarità effettuati con le modalità previste dagli articoli 5 e 7 Allegato A alla presente deliberazione.

Annualmente, entro il 15 giugno, il legale rappresentante della società trasmette al Servizio PFeC una relazione con la quale dà atto del rispetto degli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli richiamati nel presente Allegato B, nonché degli eventuali adempimenti e/o azioni adottate a seguito delle osservazioni/anomalie rilevate dalla Servizio PFeC. Il contenuto della relazione integra il report predisposto dal Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli di cui all'art. 8 Allegato A).

Art. 11 - Disposizione di chiusura

Le società *in house* adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nel presente allegato B) entro il 31 dicembre 2016, o comunque entro il termine previsto nel Decreto Legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Le disposizioni contenute nel presente allegato saranno oggetto di adeguamento ai sensi delle norme di cui ai Decreti Delegati attuativi della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1773

data 24/06/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

omissis

L'assessore Segretario: Venturi Sergio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza